



Prot. n. 1917

Brentonico, 5 marzo 2026

**ORDINANZA N. 15/2026**

**OGGETTO: Taglio di alberi, piante, rami sporgenti, arbusti, siepi e simili su terreno adiacente a strada comunale – Prevenzione danni alle infrastrutture, garanzia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale**

**IL SINDACO**

Premesso che lungo le strade comunali si trovano frequentemente alberature, siepi, arbusti e sterpaglie che invadono le aree pubbliche, arrecando pregiudizio alle infrastrutture stradali, ostacolando la visibilità e compromettendo la sicurezza di pedoni e veicoli, tali situazioni sono in particolare riconducibili alla presenza di vegetazione proveniente da proprietà private prospicienti la sede stradale.

Considerato che l'accrescimento di piante, sterpaglie ed arbusti può arrecare danni al manto stradale e determinare pericolo per la viabilità.

Richiamati:

- gli articoli 892 e 893 del Codice Civile, che disciplinano le distanze delle piantagioni dai confini e dalle strade;
- l'articolo 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che impone ai proprietari di fondi confinanti l'obbligo di mantenere le condizioni di sicurezza e visibilità lungo le strade pubbliche;
- gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992, che stabiliscono divieti e limitazioni relativi alla presenza di vegetazione lungo le strade;
- gli articoli 7-bis e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni, che conferiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti urgenti e contingibili per la tutela della pubblica incolumità;
- l'art. 73 del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 30 settembre 2024.

Vista la Legge Provinciale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la L.P. 23/1992 in materia di procedimento amministrativo;

**ORDINA**

**i proprietari di terreni adiacenti a strade comunali di:**

- Sfrondare i rami delle piante di confine che sporgono sulla strada comunale.
- Ridurre l'altezza delle piante presenti lungo il confine con la strada comunale ad un massimo di 2,5 metri, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile.
- In alternativa, rimuovere completamente le piante e gli arbusti in questione riposizionandoli alla distanza stabilita dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile (tre metri per gli alberi di alto fusto con altezza superiore a tre metri, un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto con altezza fino a tre metri, mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo).
- Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine in genere sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.
- Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.vo 30 .04.1992 n° 285 e successivo D.P.R. 16.12.1992 n° 495.
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposizione di regolamentare segnaletica stradale e pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.R.G.A o, in alternativa, può essere presentato ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Mauro Tonolli



Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Pubblicazione all'Albo comunale
- Comando Polizia Locale - sede
- Vigili del Fuoco di Brentonico
- Stazione Carabinieri di Brentonico